

Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici¹

Conclusa a Strasburgo il 18 marzo 1986

Approvata dall'Assemblea federale il 17 giugno 1993²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 novembre 1993

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1994

(Stato 2 ottobre 2024)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

ricordato l'obiettivo del Consiglio d'Europa di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e il desiderio di cooperare con altri Stati nella protezione degli animali vivi utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

riconosciuto l'obbligo morale dell'uomo di rispettare tutti gli animali e di prendere in debita considerazione la loro attitudine alla sofferenza e a ricordarsene;

riconosciuto tuttavia che l'uomo, nella sua ricerca di conoscenza, salute e sicurezza, ha bisogno d'usare gli animali quando si può ragionevolmente sperare che ciò serva al progresso della conoscenza, e produca risultati d'utilità generale per l'uomo e per l'animale, proprio come l'uomo usa gli animali per nutrirsi, vestirsi e come bestie da soma;

risoluti a limitare l'impiego degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, con lo scopo precipuo di sostituirlo ovunque o dove possibile ricercando segnatamente metodi alternativi ed incoraggiando il ricorso a quest'ultimi;

espresso il desiderio di adottare disposizioni comuni, al fine di proteggere gli animali utilizzati in esperimenti che possono provocare danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia e al fine di assicurare che questi, allorché inevitabili, siano ridotti al minimo, *hanno convenuto quanto segue:*

RU 1994 930; FF 1992 V 778

- ¹ Vedi anche gli art. 30–38 modificati dagli art. 1–3 du Prot. d'emendamento del 22 giu. 1998, in vigore per la Svizezra dal 2 dic. 2005 (RS 0.457.1).
- ² Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF dei 17 giu. 1993 (RU 1994 918).

Titolo I

Principi generali

Art. 1

1. La presente Convenzione si applica a ogni animale usato o destinato ad essere usato in qualsiasi procedura sperimentale o altra procedura scientifica che può provocare danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia. Non si applica alle pratiche veterinarie non sperimentali di tipo agricolo o clinico.

2. Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

- a. *«animale»*, non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi, ma ad esclusione di altre forme fetali o embrionali;
- b. *«destinato ad essere usato»*: allevato o tenuto per la vendita, la cessione o l'impiego in un esperimento o altra procedura scientifica;
- c. *«esperimento»*: l'impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici che possono causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, compresa qualsiasi azione volta o suscettibile di determinare la nascita di un animale in queste condizioni; sono tuttavia esclusi i metodi meno dolorosi accettati dalla prassi moderna (ossia i «metodi umanitari») per l'eliminazione e la marcatura degli animali. Un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'utilizzazione e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli mediante l'efficace applicazione sugli animali di anestetici, analgesici o di altri metodi, non pone l'impiego di un animale al di fuori del campo di applicazione di questa definizione;
- d. *«persona competente»*: ogni persona che una Parte ritiene competente a svolgere sul suo territorio le funzioni descritte nella presente Convenzione;
- e. *«autorità responsabile»*: ogni autorità, organo o persona, designata sul territorio della Parte interessata per lo scopo considerato;
- f. *«stabilimento»*: qualsiasi installazione fissa o mobile, edificio, gruppo di edifici o altri locali, come pure un luogo non completamente chiuso o coperto;
- g. *«stabilimento di allevamento»*: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
- h. *«stabilimento fornitore»*: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
- i. *«stabilimento utilizzatore»*: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;
- l. *«eliminazione con metodi umanitari»*: sacrificio di un animale con il minimo possibile di sofferenza fisica e psicologica a seconda della specie.

Art. 2

Un esperimento può essere praticato solamente se persegue uno o più degli scopi seguenti e con riserva delle limitazioni previste dalla presente Convenzione:

- a. i) la prevenzione di malattie, cattivi stati di salute o di altre anomalie oppure dei loro effetti sull'uomo, gli animali vertebrati e invertebrati o le piante, comprese le prove di qualità, d'efficacia e innocuità di medicine, di sostanze o prodotti e della loro produzione;
- ii) la diagnosi o il trattamento delle malattie o di altre anomalie o delle loro conseguenze, nell'uomo, negli animali vertebrati o invertebrati o nelle piante;
- b. la rilevazione, la valutazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali vertebrati o invertebrati e nelle piante;
- c. la protezione dell'ambiente;
- d. la ricerca scientifica;
- e. l'insegnamento e la formazione;
- f. le inchieste medico-legali.

Art. 3

Ciascuna Parte si impegna a prendere quanto prima, comunque nei cinque anni che seguono la data di entrata in vigore della presente Convenzione a suo riguardo, tutti i provvedimenti necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione ed assicurare un sistema efficace di controllo e sorveglianza.

Art. 4

Nessuna disposizione della presente Convenzione lede la facoltà delle Parti di adottare regole più severe miranti ad assicurare la protezione degli animali utilizzati in esperimenti, nonché di controllarne e limitarne l'impiego.

Titolo II **Cura e ricovero degli animali**

Art. 5

1. Ogni animale impiegato o destinato ad essere impiegato in un esperimento deve beneficiare di un alloggio e di un ambiente, almeno di una certa libertà di movimento, di nutrimento, d'acqua e di cure adeguate alla sua salute e benessere. Qualsiasi limitazione della possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e etologici di un animale da esperimento deve essere ridotta al minimo. Per l'attuazione di questa disposizione conviene ispirarsi alle direttive in materia di cura e ricovero degli animali contenute nell'allegato A della presente Convenzione.

2. Le condizioni ambientali in cui gli animali da esperimento sono allevati, tenuti o utilizzati devono essere sottoposte a controlli giornalieri.
3. Il benessere e le condizioni di salute degli animali devono essere osservati con attenzione e frequenza sufficienti a prevenire danni durevoli, dolori, sofferenze inutili o angoscia.
4. Ogni Parte adotta i provvedimenti necessari per correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.

Titolo III

Condotta degli esperimenti

Art. 6

1. Non si devono effettuare esperimenti per uno degli scopi previsti dall'articolo 2 qualora si possa ragionevolmente e praticamente ricorrere ad un altro metodo scientificamente accettabile che non implichi l'impiego di un animale.
2. Ogni Parte dovrebbe incoraggiare ricerche scientifiche tendenti a sviluppare dei metodi che potrebbero dare la stessa informazione di quella ottenuta con gli esperimenti.

Art. 7

Allorché è necessario effettuare un esperimento, la scelta delle specie deve essere oggetto di un attento esame e, se richiesto, la sua motivazione è esposta all'autorità responsabile; al momento della scelta, si dovrebbero selezionare quegli esperimenti che utilizzano il minor numero possibile di animali e causano il minimo di danni durevoli, dolori, sofferenze e angosce e che possono dare i risultati più soddisfacenti.

Art. 8

Metodi d'anestesia generale o locale oppure metodi analgesici o d'altro genere atti ad eliminare per quanto possibile i danni durevoli, i dolori, le sofferenze o l'angoscia, devono essere applicati in ogni esperimento e per tutta la sua durata, a meno che:

- a. il dolore provocato dall'esperimento non sia inferiore all'alterazione del benessere dell'animale causato dall'anestesia o dall'analgesico, o che
- b. l'impiego dell'anestesia o dell'analgesico non sia incompatibile con l'oggetto dell'esperimento. In questo caso, devono essere presi provvedimenti legislativi e/o amministrativi appropriati affinché un tale esperimento non sia effettuato inutilmente.

Art. 9

1. Allorché si prevede di sottoporre un animale ad un esperimento che gli causerà o rischia di causargli dolori considerevoli che possono prolungarsi, l'esperimento deve essere espressamente notificato e giustificato presso l'autorità responsabile o essere da questa espressamente autorizzato.
2. Devono essere adottati provvedimenti legislativi e/o amministrativi appropriati affinché un tale esperimento non sia effettuato inutilmente.

Tali provvedimenti includono:

- l'esplicita autorizzazione dell'autorità responsabile; o
- l'esplicita dichiarazione dell'esperimento presso l'autorità responsabile nonché l'azione giudiziaria che essa ha intentato o la decisione amministrativa che ha preso qualora non fosse sua convinzione che l'esperimento rivesta un'importanza sufficiente per i bisogni essenziali dell'uomo o dell'animale, compresa la soluzione di problemi scientifici.

Art. 10

Nel corso di un esperimento a ogni animale impiegato si applicano le disposizioni dell'articolo 5 a meno che queste disposizioni non siano incompatibili con l'obiettivo dell'esperimento.

Art. 11

1. Al termine di ogni esperimento si decide se l'animale debba essere mantenuto in vita oppure eliminato con un metodo umanitario. L'animale non è mantenuto in vita quando, malgrado una completa normalizzazione del suo stato di salute, è probabile che esso continui a soffrire di dolori o di angoscia.
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono prese da una persona competente, di preferenza un veterinario o la persona che, giusta l'articolo 13, è responsabile dell'esperimento o della sua conduzione.
3. Al termine di un esperimento:
 - a. se un animale dev'essere mantenuto in vita, riceve le cure richieste dal suo stato di salute, è posto sotto la sorveglianza di un veterinario o di un'altra persona competente e tenuto in condizioni conformi alle disposizioni dell'articolo 5. Sono tuttavia ammesse deroghe alle condizioni previste dal presente paragrafo, qualora, secondo il parere di un veterinario, non ne risultino conseguenze negative per l'animale;
 - b. se un animale non deve essere mantenuto in vita o non può beneficiare per il suo benessere delle disposizioni di cui all'articolo 5, è eliminato al più presto mediante un metodo umanitario.

4. Nessun animale, sottoposto ad un esperimento che gli ha causato dolore o sofferenza intensi o durevoli, con o senza l'impiego di metodi anestetici o analgesici, può essere utilizzato in un altro esperimento, salvo in caso di una normalizzazione del suo stato di salute e di benessere e a condizione che:

- a. per tutta la durata del nuovo esperimento esso sia sottoposto ad un'anestesia generale che sarà mantenuta sino all'eliminazione; o che
- b. il nuovo esperimento implichi soltanto interventi minori.

Art. 12

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, quando i fini legittimi dell'esperimento lo richiedono, l'autorità responsabile può autorizzare la liberazione dell'animale in questione, accertandosi tuttavia che questo abbia beneficiato di tutte le cure possibili per salvaguardare il suo benessere. Gli esperimenti con messa in libertà dell'animale non sono autorizzati al solo scopo d'insegnamento o formazione.

Titolo IV Autorizzazioni

Art. 13

Un esperimento ai fini previsti dall'articolo 2 può essere effettuato solo da persone autorizzate, o sotto la diretta responsabilità di una persona autorizzata, o se il progetto sperimentale o altro progetto scientifico in questione ha ottenuto l'autorizzazione secondo le disposizioni della legislazione nazionale. Questa autorizzazione è accordata solo alle persone giudicate competenti dall'autorità responsabile.

Titolo V Stabilimenti di allevamento o stabilimenti fornitori

Art. 14

Gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti fornitori devono essere registrati presso l'autorità responsabile, con riserva di una dispensa accordata ai sensi dell'articolo 21 o 22. Tali stabilimenti registrati devono soddisfare le condizioni enunciate dall'articolo 5.

Art. 15

La registrazione prevista dall'articolo 14 menziona la persona responsabile dello stabilimento che è competente per prestare o fare prestare le cure appropriate agli animali delle specie in esso allevate o tenute.

Art. 16

1. Ogni stabilimento d'allevamento registrato prende disposizioni per la tenuta di un registro che annoveri tutti gli animali in esso allevati ed indichi il numero e la specie degli animali che vengono dimessi dallo stabilimento con la data d'uscita nonché il nome e l'indirizzo del destinatario.
2. Ogni stabilimento fornitore registrato prende disposizioni per la tenuta di un registro che indichi il numero e la specie degli animali da esso accolti e dimessi, le rispettive date d'entrata e d'uscita, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e del destinatario degli animali in questione.
3. L'autorità responsabile prescrive la natura dei registri che devono essere tenuti e messi a sua disposizione dalla persona responsabile degli stabilimenti citati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Questi registri devono essere conservati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione.

Art. 17

1. Tutti i cani e i gatti di ogni stabilimento devono essere dotati, prima dello svezzamento, di un marchio individuale e permanente, applicato nel modo meno doloroso possibile.
2. Se un cane o un gatto entra per la prima volta in uno stabilimento dopo lo svezzamento e non porta ancora un marchio, quest'ultimo dev'essere applicato quanto prima.
3. Quando un cane o un gatto non svezzato, prima che sia stato possibile contrassegnarlo, è trasferito da uno stabilimento ad un altro, occorre tenere fino al momento della marcatura, un documento di registrazione contenente informazioni complete, che specifichi segnatamente l'identità della genitrice.
4. Le caratteristiche dell'identità e dell'origine di ogni cane o gatto devono figurare sui registri degli istituti.

Titolo VI

Stabilimenti utilizzatori

Art. 18

Gli stabilimenti utilizzatori devono essere registrati presso l'autorità responsabile o approvati in altro modo dalla medesima, e soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 5.

Art. 19

Devono essere prese disposizioni affinché gli stabilimenti utilizzatori siano dotati d'installazioni e d'impianti adeguati alle specie animali usate e agli esperimenti praticati, e affinché siano concepiti, costruiti e funzionino in modo da assicurare la massima efficacia possibile nella conduzione degli esperimenti con lo scopo di ottenere

risultati coerenti con il minor numero possibile d'animali e il minimo di danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia.

Art. 20

Negli stabilimenti utilizzatori:

- a. la persona o le persone che hanno la responsabilità amministrativa delle cure fornite agli animali e del funzionamento delle installazioni devono essere identificate;
- b. deve essere disponibile un numero sufficiente di personale qualificato;
- c. devono essere previste disposizioni adeguate per permettere consultazioni e cure veterinarie;
- d. un veterinario, o un'altra persona competente, deve essere incaricato della consulenza sul benessere degli animali.

Art. 21

1. Gli animali delle specie sottocitate, destinati ad esperimenti, devono essere acquistati direttamente presso stabilimenti d'allevamento registrati o provenire da stabilimenti simili, a meno che non sia stata ottenuta una dispensa generale o speciale in conformità alle disposizioni che ogni Parte dovrà determinare:

topo	<i>mus musculus</i>	coniglio	<i>oryctolagus cuniculus</i>
ratto	<i>rattus norvegicus</i>	cane	<i>canis familiaris</i>
porcellino d'India	<i>cavia porcellus</i>	gatto	<i>felis catus</i>
criceto dorato	<i>mesocricetus auratus</i>	quaglia	<i>coturnix coturnix</i>

2. Ogni Parte s'impegna ad estendere le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo ad altre specie, segnatamente a quelle dell'ordine dei primati, qualora ci sia una prospettiva ragionevole di disporre di un numero sufficiente d'esemplari della specie in questione, allevati a tal fine.

3. Gli animali randagi di specie domestiche non sono impiegati in esperimenti. La dispensa generale prevista al paragrafo 1 del presente articolo non può essere estesa a cani e gatti randagi.

Art. 22

Negli stabilimenti utilizzatori devono essere utilizzati soltanto animali provenienti da stabilimenti di allevamento o stabilimenti fornitori registrati, a meno che non sia stata ottenuta una dispensa generale o speciale in conformità alle disposizioni che ogni Parte dovrà determinare.

Art. 23

Possono essere effettuati esperimenti al di fuori degli stabilimenti utilizzatori, dietro autorizzazione dell'autorità responsabile.

Art. 24

Devono essere prese disposizioni affinché gli stabilimenti utilizzatori tengano dei registri da sottoporre all'autorità competente ogniqualvolta essa lo richieda. Questi registri soddisfano segnatamente ai requisiti dell'articolo 27 ed indicano inoltre il numero, la specie, il fornitore e la data d'entrata di tutti gli animali acquistati.

Titolo VII Insegnamento e formazione

Art. 25

1. Gli esperimenti effettuati a scopo d'insegnamento, di formazione o di aggiornamento per l'esercizio di una professione o di altre attività, comprese le cure degli animali utilizzati o destinati ad essere utilizzati, devono essere notificati all'autorità responsabile ed effettuati da una persona competente, o sotto la sua sorveglianza; a questa persona è affidata la responsabilità di vigilare affinché gli esperimenti siano conformi alla legislazione nazionale ai sensi della presente Convenzione.

2. Gli esperimenti previsti a scopo di insegnamento, formazione o aggiornamento con obiettivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non sono autorizzati.

3. Gli esperimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono limitati a quelli strettamente necessari ai fini dell'insegnamento o della formazione in questione ed autorizzati solamente se il loro obiettivo non può essere raggiunto con metodi audiovisivi di valore comparabile o con ogni altro mezzo appropriato.

Art. 26

Le persone che effettuano esperimenti o che vi prendono parte, nonché le persone che assicurano le cure, incluso il controllo, agli animali impiegati in esperimenti devono vantare un'istruzione ed una formazione appropriate.

Titolo VIII Informazioni statistiche

Art. 27

1. Ogni Parte raccoglie i dati statistici sull'impiego degli animali in esperimenti; questi dati sono oggetto di una comunicazione pubblica, quando quest'ultima è lecita.

2. Si raccolgono dati in merito a:

- a. il numero e le specie di animali impiegati negli esperimenti;
- b. il numero d'animali delle categorie selezionate utilizzati in esperimenti a scopi medici diretti nonché per l'insegnamento e la formazione;

- c. il numero d'animali delle categorie selezionate utilizzati in esperimenti per la salvaguardia dell'uomo e del suo ambiente;
- d. il numero d'animali delle categorie selezionate utilizzati in esperimenti prescritti dalla legge.

Art. 28

1. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale in materia di segreto e discrezione, ogni Parte comunica annualmente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa nella forma prevista dall'allegato B della Convenzione, i dati concernenti i punti menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 27.
2. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa pubblica le informazioni statistiche ricevute dalle Parti in merito ai punti citati al paragrafo 2 dell'articolo 27.
3. Ogni Parte è invitata a comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa l'indirizzo della propria autorità nazionale presso la quale possono essere ottenute, su richiesta, informazioni su statistiche nazionali più complete. Questi indirizzi figureanno nelle pubblicazioni di statistiche redatte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Titolo IX Riconoscimento degli esperimenti effettuati sul territorio di un'altra Parte

Art. 29

1. Al fine di evitare inutili ripetizioni di esperimenti prescritti dalla legislazione in materia di sanità e sicurezza, ogni Parte riconosce, quando ciò è possibile, i risultati degli esperimenti effettuati sul territorio di un'altra Parte.
2. A tal fine, le Parti si impegnano ad accordarsi assistenza reciproca, fornendo in particolare informazioni sul loro diritto e sulla loro pratica amministrativa relativi alle esigenze degli esperimenti richiesti per appoggiare le domande di registrazione dei prodotti, nonché informazioni fattuali concernenti gli esperimenti effettuati sul loro territorio e le autorizzazioni od ogni altro dettaglio amministrativo che verta su tali esperimenti.

Titolo X Consultazioni multilaterali

Art. 30

Le Parti procedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle Parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'applicazione della presente Convenzione nonché l'opportunità di una sua revisione

o di un'estensione di alcune sue disposizioni. Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Le Parti comunicheranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno due mesi prima della riunione, il nome del loro rappresentante.

Titolo XI

Disposizioni finali

Art. 31

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a quella delle Comunità Europee. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 32

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 31.
2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Parte firmataria che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolata dalla Convenzione, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o approvazione.

Art. 33

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza secondo l'articolo 20d dello Statuto del Consiglio d'Europa³, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di seggio in seno al Comitato.
2. La Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 34

1. Ogni Stato firmatario può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve; tuttavia, nessuna riserva potrà essere formulata in merito agli articoli 1 a 14 e 18 a 20.

³ RS 0.192.030

2. Ogni Parte che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente, può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

3. La Parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della presente Convenzione non può esigere l'applicazione di tale disposizione da parte di un altro Stato firmatario; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, esigere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.

Art. 35

1. Ogni Parte firmataria può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 36

1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 37

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle Comunità Europee e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 32, 33 e 35 della medesima;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 18 marzo 1986, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun Stato membro del Consiglio d'Europa, alle Comunità Europee, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Allegato A

Direttive per il ricovero e la cura degli animali

(art. 5 della Convenzione)

Introduzione

1. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno deciso di prefiggersi la protezione degli animali vivi impiegati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici, per vigilare affinché i danni durevoli, i dolori, le sofferenze o l'angoscia derivanti dagli esperimenti subiti siano limitati al minimo possibile.

2. È vero che si svolgono anche esperimenti sul terreno con animali allo stato brado ed autosufficienti, ma solamente in casi molto rari. La maggioranza degli animali impiegati deve, per ragioni pratiche, essere soggetta ad un certo controllo fisico, in installazioni che vanno dal recinto esterno alle gabbie per piccoli animali tipiche degli stabulari. In questo contesto sono in conflitto numerosi interessi. Da un lato c'è l'animale, i cui bisogni di movimento, di relazioni sociali ed altre manifestazioni di vita devono essere limitati, dall'altro lo sperimentatore ed i suoi assistenti che esigono un controllo completo dell'animale e del suo ambiente. In questo conflitto, gli interessi degli animali vengono talvolta in secondo piano.

3. Per questa ragione, l'articolo 5 della Convenzione Europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici prevede che: «Ogni animale impiegato o destinato ad essere impiegato in un esperimento beneficia di un alloggio e di un ambiente, di una certa libertà di movimento, di nutrimento, di acqua e di cure adeguate alla sua salute e benessere. Qualsiasi limitazione della possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e etologici di un animale da esperimento è ridotta al minimo.»

4. Il presente allegato contiene alcune direttive fondate sulle conoscenze e sulla prassi attuale in materia di ricovero e cura degli animali. Esso illustra e completa i principi di base adottati nell'articolo 5, allo scopo d'assistere le autorità, le istituzioni ed i singoli nel perseguimento degli obiettivi del Consiglio d'Europa.

5. Il termine «cura», impiegato in riferimento agli animali che servono o dovranno servire in esperimenti, comprende tutti gli aspetti della relazione tra animali e uomo. Esso designa il complesso delle risorse materiali e non, impiegate dall'uomo per condurre e mantenere un animale in uno stato fisico e mentale in cui soffre il meno possibile e sopporti al meglio gli esperimenti. Le cure vanno dalla fase di selezione dell'animale per un esperimento, fino a quella in cui viene eliminato con metodi umanitari o allontanato in un altro modo dallo stabilimento, ad esperimento ultimato, conformemente alle disposizioni dell'articolo II della Convenzione.

6. L'allegato ha lo scopo di offrire consigli sulla struttura dei locali destinati agli animali. Vi sono tuttavia svariati metodi d'allevamento e di custodia degli animali da laboratorio, che differiscono essenzialmente per il grado di controllo dell'ambiente microbiologico. Occorre tener presente che il personale interessato dovrà talvolta

essere in grado di valutare il carattere e le condizioni degli animali quando le norme raccomandate in materia di spazio dovessero risultare insufficienti, ad esempio nel caso di animali particolarmente aggressivi. L'applicazione delle direttive contenute nel presente allegato dovrà tener conto degli imperativi di queste differenti situazioni. E inoltre opportuno specificare il carattere delle direttive. A differenza delle disposizioni della Convenzione, esse non sono vincolanti: si tratta di raccomandazioni da applicare a discrezione e destinate a fungere da guida in materia di pratiche e norme che tutte le persone interessate dovrebbero, in coscienza, sforzarsi di raggiungere. Per questo motivo si è insistito in tutto il testo con il condizionale del verbo «dovere» anche laddove sarebbe risultato più opportuno il presente. A ovvio, ad esempio, che il cibo e l'acqua «devono» essere forniti (v. punti 3.7.2 e 3.8).

7. Infine, per ragioni pratiche e finanziarie, le installazioni già esistenti negli stabulari non dovrebbero essere sostituite finché sono in buono stato o comunque ancora servibili. Fino a loro rimpiazzo con installazioni conformi alle presenti direttive, quest'ultime andrebbero osservate per quanto possibile adattando segnatamente il numero e le dimensioni degli animali alle gabbie ed ai box esistenti.

Definizioni

Ai sensi dell'allegato A, oltre alle definizioni contenute nell'articolo 1.2 della Convenzione, si intende per:

- a. *«locali di ricovero»*: i locali in cui gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione e di allevamento, sia durante lo svolgimento di un esperimento;
- b. *«gabbia»*: lo spazio fisso o mobile, chiuso da pareti solide di cui almeno una è costituita da sbarre, griglie metalliche o all'occorrenza da reti, nel quale sono custoditi o trasportati uno o più animali; la libertà di movimento degli animali è limitata in misura maggiore o minore, a seconda del tasso di popolamento e delle dimensioni della gabbia.
- c. *«recinto interno»*: superficie cinta per esempio da muri, sbarre o da una griglia metallica, che ospita uno o più animali; la libertà di movimento degli animali è in genere meno limitata che in una gabbia, pur essendo in funzione delle dimensioni del recinto e del tasso di popolamento;
- d. *«recinto esterno»*: superficie circondata per esempio da una staccionata, da muri, sbarre o da una griglia metallica, situata in genere all'esterno di una costruzione fissa, nella quale gli animali possono muoversi liberamente per determinati lassi di tempo, secondo i loro bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per fare del moto;
- e. *«box»*: piccolo scompartimento a tre lati, generalmente dotato di una mangiatoia e di tramezzi laterali, nel quale possono essere tenuti legati uno o due animali.

1. Installazioni

1.1 Funzione e concezione generale

1.1.1 Tutte le installazioni dovrebbero essere concepite in modo da assicurare un ambiente appropriato alle specie ospitate e impedire l'accesso ai non addetti.

Anche le installazioni integrate in un edificio più importante dovrebbero essere protette da adeguate norme di costruzione e da disposizioni che limitino il numero delle entrate ed impediscano la circolazione di persone non autorizzate.

1.1.2 Si raccomanda un programma di manutenzione delle strutture per evitare qualsiasi cedimento del materiale.

1.2 Locali di ricovero

1.2.1 Si dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida ed efficiente pulizia dei locali e il rispetto di norme d'igiene soddisfacenti. I soffitti ed i muri dovrebbero essere resistenti e avere una superficie liscia, impermeabile e facilmente lavabile; particolare attenzione va prestata alle giunture di porte, alle condutture, tubature e cavi. Anche le porte ed eventuali finestre dovrebbero essere costruite o protette in modo da impedire l'accesso degli animali indesiderabili. All'occorrenza può essere inserito nella porta uno spioncino. Il pavimento dovrebbe essere liscio, impermeabile, non scivoloso e facilmente lavabile, in grado di resistere senza danni al peso dei compartimenti e di altre installazioni pesanti. Eventuali bocche di scolo dovrebbero essere correttamente coperte e munite di griglia per impedire la penetrazione di animali.

1.2.2 I muri ed il pavimento dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente dovrebbero essere rivestiti di materiale particolarmente resistente per sopportare l'intensa usura causata dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento non dovrebbe essere di materiale dannoso per la salute degli animali e tale da impedire un loro ferimento. In questi locali sarebbero opportune le bocche di scolo. Andrebbe inoltre prevista una protezione supplementare delle attrezzature e delle installazioni affinché non vengano danneggiate dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni si dovrebbero adottare le debite misure per impedire l'eventuale accesso del pubblico e di altri animali.

1.2.3 I locali destinati ad ospitare animali di allevamento (bovini, ovini, caprini, suini, equini, pollame, ecc.) dovrebbero rispettare almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti⁴ e quelle emanate dalle autorità nazionali veterinarie o altre.

1.2.4 La maggioranza dei locali destinati agli animali è generalmente concepita per ospitare i roditori. Spesso, questi locali possono ospitare anche specie di taglia maggiore. Occorrerebbe evitare una coabitazione di specie incompatibili.

1.2.5 I locali di ricovero degli animali dovrebbero essere dotati di impianti che consentano, all'occorrenza, di praticare manipolazioni ed esperimenti minori.

4 RS 0.454

1.3 *Laboratori e sale generali e speciali di sperimentazione*

1.3.1 Gli stabilimenti di allevamento o di fornitura dovrebbero essere dotati di impianti adeguati per effettuare le consegne degli animali pronti per la spedizione.

1.3.2 Tutti gli stabilimenti dovrebbero inoltre avere una dotazione minima di apparecchi di laboratorio per diagnosi semplici, esami post-mortem e/o per raccogliere campioni in vista di esami di laboratorio più approfonditi che saranno effettuati altrove.

1.3.3 Si dovrebbero adottare misure, ad esempio la quarantena, per la ricezione degli animali al fine d'evitare che il loro arrivo metta in pericolo gli animali già presenti. Dovrebbero essere disponibili sale generali e speciali di sperimentazione nei casi in cui non sia opportuno effettuare gli esperimenti o le osservazioni nel locale di ricovero degli animali.

1.3.4 Si dovrebbe disporre di locali appropriati per permettere il ricovero separato degli animali malati o feriti.

1.3.5 Se necessario, sarebbe inoltre opportuno disporre di una o più sale operatorie separate, attrezzate in modo da consentire l'attuazione di procedimenti chirurgici in condizioni di asepsi. Sarebbero opportuni locali da convalescenza postoperatoria.

1.4 *Locali di servizio*

1.4.1 I locali in cui si conservano gli alimenti dovrebbero essere freschi, asciutti e al riparo da vermi ed insetti ed i locali delle lettiere dovrebbero essere asciutti ed al riparo da vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere contaminati, o comunque a rischio, dovrebbero essere conservati separatamente.

1.4.2 Si dovrebbe disporre di locali per deporre le gabbie pulite, gli strumenti e altri attrezzi.

1.4.3 I locali di pulitura e lavaggio dovrebbero essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfestazione e la pulitura del materiale utilizzato. Le operazioni di pulizia dovrebbero essere organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento dovrebbero essere ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e l'impianto di ventilazione sufficientemente potente per eliminare calore ed umidità eccessivi.

1.4.4 Si dovrebbero adottare disposizioni per un'igiene soddisfacente nelle operazioni di magazzinaggio e di eliminazione delle carcasse e degli scarti d'animali. Se l'incenerimento sul posto non è possibile né opportuno, occorrerà prendere adeguate disposizioni per eliminare queste sostanze conformemente ai regolamenti ed ai decreti locali. Si dovranno adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici o radioattivi.

1.4.5 La concezione e la costruzione delle zone di circolazione dovrebbero corrispondere alle norme relative al ricovero degli animali. I corridoi dovrebbero essere sufficientemente larghi per una circolazione agevole del materiale rotabile.

2. Ambiente nei locali di ricovero degli animali e suo controllo

2.1 Ventilazione

2.1.1 I locali di ricovero degli animali dovrebbero essere muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed ogni tipo di agente infettivo. Essa elimina inoltre l'eccesso di calore e di umidità.

2.1.2 L'aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15–20 ricambi d'aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di ventilazione di 8–10 ricambi d'aria/ora ed una ventilazione meccanica può perfino risultare superflua. In altri casi, può essere necessario rinnovare l'aria più frequentemente, evitando comunque il riciclo d'aria non trattata. Si ricordi che anche il più efficiente impianto di ventilazione non può compensare scadenti metodi di pulizia o negligenza.

2.1.3 L'impianto di ventilazione dovrebbe essere progettato in modo da evitare correnti d'aria nocive.

2.1.4 Dovrebbe essere vietato fumare nei locali di ricovero degli animali.

2.2 Temperatura

2.2.1 Nella tavola 1 figura la gamma di temperature raccomandate: le cifre riguardano soltanto animali adulti e normali. I neonati ed i piccoli richiedono sovente una temperatura più elevata. Nel regolare la temperatura dei locali si dovrebbe tener conto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali, dovute a particolari condizioni fisiologiche o agli effetti degli esperimenti.

2.2.2 Date le condizioni climatiche prevalenti in Europa, può essere necessario un impianto di ventilazione munito di un dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.

2.2.3 Negli stabilimenti utilizzatori, la temperatura dei locali di ricovero degli animali dovrebbe essere controllata con precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali.

2.3 Umidità

Le variazioni estreme dell'umidità relativa (UR) esercitano un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali. Si raccomanda quindi che il grado di UR nei locali di permanenza sia adeguato alle specie ospitate, ed in genere mantenuto a 55 per cento \pm 10 per cento. È opportuno evitare per un periodo prolungato valori inferiori al 40 per cento o superiori al 70 per cento di UR.

2.4 Illuminazione

Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro. È parimenti necessario controllare l'intensità luminosa e il ciclo luce/buio. Per gli animali albini si dovrà tener conto della loro particolare sensibilità alla luce (vedi anche punto 2.6).

2.5 Rumore

Il rumore può costituire un importante fattore di disturbo per gli animali. I locali di ricovero e le sale di esperimento dovrebbero essere isolati contro qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni ad alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali. Rumori improvvisi possono determinare importanti modifiche delle funzioni organiche ma, essendo taluni rumori sovente inevitabili, può essere opportuno, in determinate circostanze, fornire nei locali di ricovero e nelle sale di esperimento un fondo sonoro continuo di intensità moderata, quale la musica dolce.

2.6 Impianto di allarme

Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile. Si raccomanda quindi di proteggere correttamente le installazioni mediante impianti che segnalino gli incendi e l'intrusione di persone non autorizzate. I difetti tecnici od i guasti dell'impianto di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini ed anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare sull'esperimento effetti negativi al punto da vanificarlo e doverlo quindi rifare. Sarebbe pertanto opportuno installare adeguati dispositivi di controllo nell'impianto di riscaldamento e di ventilazione affinché il personale possa sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario, sarebbe opportuno installare un gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza degli animali ed all'illuminazione in caso di guasto o di interruzione della fornitura di elettricità. Sarà opportuno affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di emergenza. Si raccomanda di prevedere un impianto di allarme nelle vasche dei pesci in caso di interruzione del dispositivo di rifornimento d'acqua. Occorrerà vegliare a che il funzionamento dell'impianto d'allarme disturbi il meno possibile gli animali.

3. Cure

3.1 Salute

3.1.1 La persona responsabile dello stabilimento dovrebbe assicurarsi che un veterinario, od altra persona competente esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.

3.1.2 Dato il potenziale rischio che rappresentano per gli animali la salute e l'igiene del personale, queste ultime dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione.

3.2 Cattura

La cattura di animali selvatici e randagi avverrà soltanto con metodi umanitari e ad opera di persone esperte che conoscono a fondo le abitudini e gli habitat degli animali da catturare. Se per la cattura occorre un anestetico o un altro farmaco, esso dovrebbe essere somministrato da un veterinario o da un'altra persona competente. Ogni animale gravemente ferito dovrebbe essere sottoposto al più presto alle cure di un veterinario. Qualora, secondo il veterinario, l'animale potesse sopravvivere soltanto in condizioni di sofferenza e dolore, esso dovrebbe essere immediatamente eliminato

con metodi umanitari. In mancanza di veterinario, qualsiasi animale gravemente ferito dovrebbe essere immediatamente eliminato con metodi umanitari.

3.3 *Condizioni di imballo e di trasporto*

Indubbiamente, ogni trasporto costituisce per gli animali uno stress, da alleviare per quanto possibile. Ai fini del trasporto, gli animali dovrebbero essere sani e lo spedizioniere è tenuto a controllare che lo siano effettivamente. Animali malati o comunque non idonei fisicamente non dovrebbero mai essere trasportati, salvo che per ragioni terapeutiche o diagnostiche. Occorre prestare particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire durante il percorso o quelle che hanno partorito nelle precedenti 48 ore e la loro prole, non dovrebbero essere trasportate. Lo speditore ed il trasportatore dovrebbero prendere le necessarie precauzioni durante le operazioni di imballo, di carico e di transito, per evitare inutili sofferenze causate da un'adeguata ventilazione, l'esposizione a temperature estreme, la mancanza di cibo o di acqua, ritardi prolungati, ecc. Il destinatario dovrebbe essere accuratamente informato sui particolari e sui documenti di trasporto, affinché le operazioni di consegna e di ricezione sul luogo di destinazione possano svolgersi rapidamente. Si raccomanda di rispettare rigorosamente le disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale⁵ anche nel caso di Stati che non vi fanno parte. Si raccomanda altresì di rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti nazionali, nonché i regolamenti relativi agli animali vivi, emessi dall'«Associazione internazionale dei trasporti aerei» e dall'«Associazione del trasporto aereo di animali» (Animal Air Transport Association).

3.4 *Ricezione ed apertura dei colli*

I colli contenenti animali dovrebbero essere ritirati ed aperti senza inutili ritardi. Dopo l'ispezione, gli animali dovrebbero essere trasferiti in gabbie pulite o in recinti puliti, ed adeguatamente nutriti e dissetati. Gli animali malati o comunque in cattive condizioni fisiche dovranno essere tenuti in osservazione, separati dagli altri. Dovrebbero essere esaminati non appena possibile da un veterinario o da un'altra persona competente e curati secondo il caso. Gli animali che non presentano alcuna possibilità di guarigione dovrebbero essere eliminati senza indugi con metodo umanitario. Infine, tutti gli animali ricevuti dovranno essere registrati e contrassegnati conformemente agli articoli 16, 17 e 24 della Convenzione. I contenitori che sono serviti per il trasporto dovrebbero essere immediatamente distrutti, qualora non fosse possibile disinfettarli.

3.5 *Quarantena, isolamento ed acclimatazione*

3.5.1 Gli scopi della quarantena sono:

- a) proteggere gli altri animali ospitati,
- b) proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche, e
- c) promuovere una buona prassi scientifica.

A meno che la salute degli animali introdotti in un'azienda di allevamento non sia soddisfacente, si raccomanda di metterli in quarantena. In taluni casi, ad esempio per

⁵ RS 0.452

la rabbia, questo periodo può essere fissato dalla legislazione nazionale della Parte. In altri casi, potrà variare e dovrebbe essere determinato in funzione delle circostanze, da una persona competente, in genere dal veterinario impiegato dallo stabilimento (vedi anche tavola 2).

Gli animali potranno essere utilizzati per esperimenti durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo ambiente e non presentino nessun rischio importante per altri animali o per l'uomo.

3.5.2 Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospettati di essere in cattiva salute, così da costituire un rischio per l'uomo o per altri animali.

3.5.3 Anche se si fosse constatato che gli animali sono sani, è buona prassi zootecnica imporre loro un periodo di acclimatazione, prima di utilizzarli in un esperimento, la cui durata dipende da vari fattori, come lo stress subito dall'animale che dipende a sua volta da vari fattori, come la durata del trasporto e l'età dell'animale. La durata di tale periodo verrà decisa da una persona competente.

3.6 *Ingabbiamento*

3.6.1 Si possono distinguere due principali modi di ospitare gli animali:

Uno è quello seguito nelle aziende di allevamento, nelle aziende fornitrici e negli istituti utenti del ramo biomedico, consistente nell'ospitare roditori, conigli, carnivori, uccelli e primati animali, talvolta anche ruminanti, suini ed equini.

Gli orientamenti relativi a gabbie, recinti interni od esterni e box adatti a queste strutture figurano nelle tavole da 3 a 13. Altri suggerimenti relativi alla superficie minima del pavimento delle gabbie figurano nei diagrammi da 1 a 7. Inoltre, adeguati orientamenti per valutare la densità di allevamento nelle gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12.

L'altro modo è quello sovente seguito nei laboratori che eseguono esperimenti unicamente su animali da fattoria o su animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali laboratori non dovrebbero essere inferiori a quelle imposte dalle vigenti norme veterinarie.

3.6.2 Le gabbie ed i recinti interni non dovrebbero essere fabbricati con un materiale nocivo agli animali. Dovrebbero essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili dopo l'uso, essere costruiti con materiale resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione. Si dovrebbe progettare con particolare attenzione il pavimento delle gabbie e dei recinti interni, che dovrà variare secondo la specie e l'età degli animali od essere studiato in modo da poter rimuovere agevolmente gli escrementi.

3.6.3 I recinti esterni dovrebbero essere progettati tenendo presente il benessere della specie da ospitare. Essi dovrebbero consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, ecc.), nonché un'accurata pulizia e la possibilità di evitare il contatto con altri animali.

3.7 *Alimentazione*

3.7.1 Nelle operazioni di scelta, produzione e preparazione degli alimenti per animali, si dovrebbero adottare precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine chimica, fisica e microbiologica. Gli alimenti dovrebbero essere imballati, se necessario, in sacchi chiusi, impermeabili, recanti la data di preparazione. L'imballo, il trasporto ed il magazzinaggio dovrebbero essere studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione. I depositi dovrebbero essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, al riparo da vermi ed insetti. Gli alimenti deperibili, quali foraggio verde, verdure, carni, frutta, pesce, ecc., dovrebbero essere conservati in camere fredde, frigoriferi o congelatori.

Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi od altri attrezzi per l'alimentazione degli animali dovrebbero essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati. Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente contaminabili con acqua, urina, ecc., è necessario procedere a una pulizia quotidiana.

3.7.2 La somministrazione degli alimenti varia secondo la specie, ma dovrebbe comunque soddisfare i bisogni fisiologici dell'animale. Si dovrebbe fare in modo che ogni animale possa accedere al mangime.

3.8 *Acqua*

3.8.1 Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile, non infetta. Durante il trasporto, è ammesso che l'acqua venga somministrata quale parte di alimentazione umida. Tuttavia l'acqua è un veicolo di microorganismi e dovrebbe essere somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi. Si utilizzano correntemente due metodi: le bottiglie biberon e gli apparecchi per l'abbeveraggio automatico.

3.8.2 Per animali piccoli, quali i roditori ed i conigli, si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti dovrebbero essere in materiale traslucido per controllarne il contenuto. Il collo della bottiglia dovrebbe essere sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a fondo; le bottiglie in materia plastica dovrebbero essere non lisciviable. Anche le capsule, i tappi ed i tubi dovrebbero essere sterilizzabili e di facile ripulitura. Tutte le bottiglie e tutti gli accessori dovrebbero essere smontati, ripuliti e sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli. Sarebbe preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di ricovero degli animali.

3.8.3 Gli abbeveratoi automatici dovrebbero essere regolarmente verificati e ben tenuti e si dovrebbe controllarne regolarmente il funzionamento per evitare incidenti e l'insorgere di infezioni. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti. In oltre necessario procedere regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio per tenere sotto controllo la qualità dell'acqua.

3.8.4 L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche contiene alcuni microorganismi considerati in genere non pericolosi, a meno che non si lavori con animali definiti microbiologicamente. In tali casi l'acqua dovrebbe essere trattata. L'acqua delle canalizzazioni pubbliche è in genere clorata, per evitare il moltiplicarsi di microorganismi. Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di taluni germi

patogeni potenziali, quali ad esempio gli pseudomonas. Una precauzione supplementare può consistere nell'aumentare il tasso di cloro nell'acqua, o nell'acidificare l'acqua per ottenere l'effetto voluto.

3.8.5 I pesci, gli anfibi ed i rettili presentano una tolleranza molto varia da specie a specie, nei confronti dell'acidità, del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre adottare disposizioni per fornire agli acquari ed ai vivai l'acqua proporzionata al fabbisogno e alla soglia di tolleranza delle singole specie.

3.9 *Lettiere*

Le lettiere dovrebbero essere asciutte, assorbenti, non polverose, non tossiche, esenti da qualsiasi agente infettivo, da vermi o da qualsiasi altra forma di contaminazione. Si dovrebbe soprattutto evitare segatura o materiale derivato da legna trattata chimicamente. Si possono utilizzare anche taluni sottoprodotti o rifiuti industriali (come la carta triturrata).

3.10 *Moto e maneggiamento degli animali*

3.10.1 È consigliabile cogliere ogni occasione per far fare del moto agli animali.

3.10.2 Il comportamento dell'animale durante un esperimento dipende enormemente dalla fiducia che ripone nell'uomo, fiducia che occorre coltivare. L'animale selvatico, o randagio, non sarà probabilmente mai l'animale ideale per gli esperimenti. Diverso è il caso dell'animale domestico, nato ed elevato a contatto dell'uomo. La fiducia, una volta creata, va mantenuta. Si raccomanda quindi di intrattenere frequenti contatti, in modo che gli animali si abituino alla presenza ed all'attività dell'uomo. Se necessario, occorrerà dedicare un certo tempo a prendere confidenza con gli animali, ad occuparsene ed a pulirli. Nel trattare con gli animali il personale dovrà dimostrare benevolenza, dolcezza e fermezza.

3.11 *Pulitura*

3.11.1 La qualità di uno stabulario dipende enormemente dalle sue condizioni igieniche. Si dovrebbero impartire chiare istruzioni per il rinnovo delle lettiere nelle gabbie e nei recinti.

3.11.2 Occorrerebbe stabilire un programma di norme adeguate per la pulitura, il lavaggio, la disinfezione e, se necessario, la sterilizzazione delle gabbie e degli accessori, delle bottiglie e di ogni altro materiale. Occorrerebbe inoltre mantenere un grado elevato di pulizia ed ordine nei locali riservati agli animali, nonché nei locali di lavaggio e nei magazzini.

3.11.3 Bisognerebbe fare regolarmente pulizia e, se necessario, sostituire i materiali che ricoprono il pavimento nelle gabbie, nei recinti interni ed esterni affinché non diventino fonte d'infezione e d'infestazione da parassiti.

3.12 *Eliminazione umanitaria degli animali*

3.12.1 Ogni metodo umanitario di eliminazione degli animali esige conoscenze ottenibili soltanto attraverso una formazione specifica.

3.12.2 Un animale in stato di profonda incoscienza può essere dissanguato, ma i farmaci che paralizzano i muscoli prima della perdita di coscienza, quelli che hanno

l'effetto del curaro e l'elettrocuzione senza passaggio di corrente attraverso il cervello, non dovrebbero essere utilizzati senza aver precedentemente anestetizzato l'animale.

Le carcasse degli animali morti non dovrebbero essere rimosse prima dell'insorgere della rigidità cadaverica.

Tavole e diagrammi relativi all'allegato A della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(direttive per il ricovero e la cura degli animali)

Tavola 1

Orientamenti per la temperatura dei locali (Animali in gabbia o in recinti interni)

Specie o gruppi di specie	Gamma ottimale in °C
Primati del Nuovo Mondo, non umani	20–28
Topo	20–24
Ratto	20–24
Criceto siriano	20–24
Gerbillo	20–24
Porcellino d'India	20–24
Primati del Vecchio Mondo, non umani	20–24
Quaglia	20–24
Coniglio	15–21
Gatto	15–21
Cane	15–21
Furetto	15–21
Polli	15–21
Piccione	15–21
Maiale	10–24
Capra	10–24
Ovino	10–24
Bovino	10–24
Cavallo	10–24

Nota: In casi particolari, ad esempio quando si alloggiano animali molto giovani o glabri, possono essere necessarie temperature ambiente più elevate di quelle indicate sopra.

Tavola 2

Orientamenti per i periodi di quarantena locale

Nota introduttiva: Per gli animali importati, tutti i periodi di quarantena dovrebbero essere soggetti ai regolamenti nazionali delle Parti. I periodi di quarantena locale dovrebbero essere determinati secondo le circostanze da una persona competente, in genere da un veterinario nominato dallo stabilimento.

Specie	Giorni
Topo	5–15
Ratto	5–15
Gerbillo	5–15
Criceto siriano	5–15
Porcellino d'India	5–15
Goniglio	20–30
Gatto	20–30
Cane	20–30
Primates non umani	40–60

Tavola 3

Orientamenti per la permanenza in gabbia di piccoli roditori e di conigli
(in attesa e durante gli esperimenti)

Specie	Superficie minima del pavimento della gabbia cm ²	Altezza della gabbia cm
Topo	180	12
Ratto	350	14
Criceto siriano	180	12
Porcellino d'India	600	18
Coniglio		
1 kg	1400	30
2 kg	2000	30
3 kg	2500	35
4 kg	3000	40
5 kg	3600	40

Nota: Per «altezza della gabbia» si intende la distanza verticale tra il pavimento della gabbia e la parte superiore orizzontale del coperchio o della gabbia. Nel progettare gli esperimenti, si dovrebbe tener conto del potenziale di crescita degli animali per assicurare loro un adeguato spazio conformemente alla presente tavola durante tutte le fasi degli esperimenti.

Vedi anche i diagrammi da 1 a 5 e da 8 a 12.

Tavola 4

Orientamenti per la permanenza in gabbia di piccoli roditori, in fase riproduttiva

Specie	Superficie minima del pavimento della gabbia per una madre e la sua prole cm ²	Altezza minima della gabbia cm
Topo	200	12
Ratto	800	14
Criceto siriano	650	12
Porcellino d'India	1200	18
Porcellino d'India in harem	1000 per adulto	18

Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 3.

Tavola 5

Orientamenti per la sistemazione delle coniglie in fase riproduttiva

Peso della coniglia kg	Superficie minima del pavimento della gabbia per una coniglia e la sua prole m ²	Altezza minima della gabbia	Superficie minima dello scomparto per il giaciglio
1	0,30	30	0,10
2	0,35	30	0,10
3	0,40	35	0,12
4	0,45	40	0,12
5	0,50	40	0,14

Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 3.

La superficie minima del pavimento della gabbia per una coniglia e la sua prole comprende la superficie del pavimento dello scomparto per il giaciglio.

Vedi anche diagramma 6.

Tavola 6

Orientamenti per ospitare gatti
(durante gli esperimenti ed in fase riproduttiva)

Peso del gatto kg	Superficie minima del pavimento della gabbia, per gatto m ²	Altezza minima della gabbia cm	Superficie minima del pavimento della gabbia, per gatta e sua prole m ²	Superficie minima del pavimento della recinto per gatta e sua prole m ²
0,5–1	0,2	50	–	–
1–3	0,3	50	0,58	2
3–4	0,4	50	0,58	2
4–5	0,6	50	0,58	2

Nota: Il ricovero di gatti nelle gabbie dovrebbe essere rigorosamente limitato. I gatti così confinati dovrebbero uscire e fare del moto almeno una volta al giorno, qualora ciò non interferisca con gli esperimenti. I recinti interni per gatti dovrebbero essere muniti di contenitori per escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

Per «altezza della gabbia» si intende la distanza verticale tra il punto più elevato del pavimento della gabbia e il punto più basso del soffitto della gabbia.

Nel calcolo della superficie minima del pavimento, si può includere la superficie dei piani da riposo. La superficie minima del pavimento per una gatta e la sua prole comprende la superficie di 0,18 m² dello scomparto per i gattini.

Vedi anche diagramma 7.

Tavola 7

Orientamenti per il ricovero in gabbia di cani
(durante gli esperimenti)

Altezza del cane (a partire dalla spalla) cm	Superficie minima del pavimento della gabbia/cane m ²	Altezza minima della gabbia cm
30	0,75	60
40	1,00	80
70	1,75	140

Nota: I cani non dovrebbero rimanere in gabbia più a lungo di quanto strettamente necessario ai fini dell'esperimento. I cani in gabbia dovrebbero poter uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, qualora ciò non sia incompatibile con la finalità dell'esperimento. Si dovrebbe fissare un termine al di là del quale un animale non dovrebbe rimanere in gabbia senza moto quotidiano. Le superfici per il moto dovrebbero essere sufficientemente vaste affinché i cani possano muoversi

liberamente. Non si dovrebbero utilizzare pavimenti a griglia nelle gabbie per cani se non qualora sia necessario per l'esperimento.

Date le grandi differenze di altezza e data la limitata interdipendenza tra misura e peso delle varie razze di cani, l'altezza della gabbia dovrebbe essere stabilita in funzione dell'altezza del corpo dei singoli animali, misurando a partire dall'altezza delle spalle. Come norma generale, l'altezza minima della gabbia dovrebbe essere due volte quella misurata dall'altezza delle spalle.

Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 6.

Tavola 8

Orientamenti per il ricovero di cani in recinti

(in attesa, nonché durante gli esperimenti e la fase riproduttiva)

Peso del cane kg	Superficie minima del pavimento del re- cinto interno cane m ²	Superficie adiacente minima per moto/cane	
		fino a 3 cani m ²	oltre 3 cani m ²
< 6	0,5	0,5 (1,0)	0,5 (1,0)
6– 10	0,7	1,4 (2,1)	1,2 (1,9)
10– 20	1,2	1,6 (2,8)	1,4 (2,6)
20– 30	1,7	1,9 (3,6)	1,6 (3,3)
> 30	2,0	2,0 (4,0)	1,8 (3,8)

Nota: Le cifre fra parentesi indicano la superficie totale/cane, ossia la superficie del pavimento del recinto chiuso, più la superficie adiacente per il moto. I cani tenuti a lungo nei recinti esterni dovrebbero poter accedere ad un luogo riparato, per proteggersi dal maltempo. Quando i cani sono alloggiati su superfici a griglia, si dovrebbe fornir loro una superficie piena per dormire. Non si dovrebbero utilizzare pavimenti a griglia che nei casi richiesti dall'esperimento. I tramezzi che separano i recinti interni dovrebbero essere fatti in modo da evitare che i cani si feriscano l'un l'altro.

Tutti i recinti interni dovrebbero disporre di un sistema di scolo adeguato.

Tavola 9

Orientamenti per la permanenza in gabbia di primati non antropoidi

(in attesa, nonché durante gli esperimenti e la fase riproduttiva)

Nota introduttiva: Data l'enorme varietà delle misure e delle caratteristiche dei primati, è particolarmente importante far concordare la struttura, le attrezzature interne e le dimensioni delle gabbie ai bisogni specifici dei primati. Per questi ultimi, il volume complessivo della gabbia è tanto importante quanto la superficie minima del pavimento. Come norma generale, l'altezza della gabbia, almeno per le scimmie antropoidi ed altre scimmie, dovrebbe essere la dimensione più grande. L'altezza minima della gabbia dovrebbe consentire agli animali di tenersi eretti. L'altezza minima della gabbia per i primati dovrebbe consentire a questi animali di dondolarsi in estensione totale a partire dal soffitto, senza che i piedi tocchino il pavimento della gabbia. Se necessario, si dovrebbero installare dei posatoi per permettere agli animali di utilizzare la parte superiore della gabbia.

È possibile alloggiare in una gabbia due primati che vanno d'accordo. Quando i primati non possono essere alloggiati a due, le gabbie dovrebbero essere disposte in modo che i primati possano vedersi ma, anche, se necessario, non vedersi.

Tenendo presente quanto sopra, la tabella seguente costituisce un orientamento generale per la permanenza in gabbia di gruppi delle specie più comunemente utilizzate (super famiglie dei Ceboidei e Cercopitecidi).

Peso del primate kg	Superficie minima del pavimento della gabbia per uno o due animali m ²	Altezza minima della gabbia cm
< 1	0,25	60
1– 3	0,35	75
3– 5	0,50	80
5– 7	0,70	85
7– 9	0,90	90
9– 15	1,10	125
15– 25	1,50	125

Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 6.

Tavola 10

Orientamenti per la permanenza in gabbia di suini
 (in attesa e durante gli esperimenti)

Peso del suino kg	Superficie minima del pavimento della gabbia/suino m ²	Altezza minima della gabbia cm
5–15	0,35	50
15–25	0,55	60
25–40	0,80	80

Nota: La tavola si applica anche ai maialini. I suini non vanno tenuti in gabbia, tranne in caso di assoluta necessità per lo scopo dell'esperimento, ed anche in tal caso soltanto per un periodo minimo.

Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota alla tavola 6.

Tavola 11

Orientamenti per il ricovero di animali da fattoria in recinti interni
 (in attesa e durante gli esperimenti presso gli stabilimenti utilizzatori)

Specie e peso kg	Superficie minima del pavimento del recinto interno m ²	Lunghezza minima del recinto interno m	Altezza minima della separazione tra recinti interni m	Superficie minima del pavimento del recinto interno per gruppi m ² /animale	Lunghezza minima della mangiatoia/ recinto interno per capo m
<i>Suini</i>					
10– 30	2	1,6	0,8	0,2	0,20
30– 50	2	1,8	1,0	0,3	0,25
50– 100	3	2,1	1,2	0,8	0,30
100– 150	5	2,5	1,4	1,2	0,35
> 150	5	2,5	1,4	2,5	0,40
<i>Ovini</i>					
< 70	1,4	1,8	1,2	0,7	0,35
<i>Caprini</i>					
< 70	1,6	1,8	2,0	0,8	0,35
<i>Bovini</i>					
< 60	2,0	1,1	1,0	0,8	0,30
60– 100	2,2	1,8	1,0	1,0	0,30
100– 150	2,4	1,8	1,0	1,2	0,35
150– 200	2,5	2,0	1,2	1,4	0,40
200– 400	2,6	2,2	1,4	1,6	0,55
> 400	2,8	2,2	1,4	1,8	0,65
<i>Equini adulti</i>					
13,5	4,5	1,8	–	–	–

Tavola 12

Orientamenti per il ricovero degli animali da fattoria in box
(in attesa e durante gli esperimenti presso gli stabilimenti utilizzatori)

Specie e peso	Superficie minima del box	Lunghezza minima del box	Altezza minima della separazione fra i box
kg	m ²	m	m
<i>Suini</i>			
100– 150	1,2	2,0	0,9
> 150	2,5	2,5	1,4
<i>Ovini</i>			
< 70	0,7	1,0	0,9
<i>Caprini</i>			
< 70	0,8	1,0	0,9
<i>Bovini</i>			
60– 100	0,6	1,0	0,9
100– 150	0,9	1,4	0,9
150– 200	1,2	1,6	1,4
200– 350	1,8	1,8	1,4
350– 500	2,1	1,9	1,4
> 500	2,6	2,2	1,4
<i>Equini adulti</i>	4,0	2,5	1,6

Nota: I box dovrebbero essere sufficientemente ampi in modo che gli animali possano distendersi comodamente.

Tavola 13

Orientamenti per la permanenza in gabbia di uccelli
(in attesa e durante gli esperimenti presso gli stabilimenti utilizzatori)

Specie e peso g	Superficie minima/uccelli cm ²	Superficie minima per due uccelli cm ² /uccello	Superficie minima per tre uccelli o più cm ² /uccello	Altezza minima della gabbia	Lunghezza minima della mangiatoia/uccelli cm
<i>Polli</i>					
100– 300	250	200	150	25	3
300– 600	500	400	300	35	7
600–1200	1000	600	450	45	10
1200–1800	1200	700	550	45	12
1800–2400	1400	850	650	45	12
<i>(Maschi adulti)</i>					
>2400	1800	1200	1000	60	15
<i>Quaglie</i>					
120– 140	350	250	200	15	4

Nota: Per «superficie» si intende il prodotto della lunghezza e della larghezza della gabbia misurata dall'interno, orizzontalmente, non il prodotto della lunghezza e della larghezza del suolo della gabbia.

Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 6.

La larghezza delle maglie nei pavimenti a griglia non dovrebbe superare 10 x 10 mm per i pulcini e 25 x 25 mm per i volatili giovani e adulti. Il diametro del filo di ferro non dovrebbe essere inferiore a 2 mm. L'inclinazione del suolo non dovrebbe superare il 14 per cento (V). Gli abbeveratoi dovrebbero essere lunghi quanto le mangiatoie. Quando si utilizzano biberon o tazze, ogni uccello dovrebbe avere accesso a due biberon od a due tazze. Le gabbie dovrebbero essere dotate di posatoi affinché gli uccelli posti in gabbie separate possano vedersi.

Diagramma 1

Topi

(in attesa e durante gli esperimenti)

Superficie minima del pavimento della gabbia

Dato il peso di un topo, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.




Diagramma 2

Ratti

(in attesa e durante gli esperimenti)

Superficie minima del pavimento della gabbia

Dato il peso di un ratto, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.




Diagramma 3

Criceto siriano

(in attesa e durante gli esperimenti)

Superficie minima del pavimento della gabbia

Dato il peso di un criceto siriano, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.




Diagramma 4

Porcellini d'India

(in attesa e durante gli esperimenti)

Superficie minima del pavimento della gabbia

Dato il peso di un porcellino d'India, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.




Diagramma 5

Conigli

(in attesa e durante gli esperimenti)

Superficie minima del pavimento della gabbia

Dato il peso di un coniglio, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.




Diagramma 6

Conigli

(in fase riproduttiva)

Superficie minima del pavimento della gabbia per una coniglia e la sua prole non svezzata

Dato il peso di una coniglia, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnarle.




Diagramma 7

Gatti

(in attesa e durante gli esperimenti)

Superficie minima del pavimento della gabbia

Dato il peso di un gatto, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.




Diagramma 8

Indicazioni per stabilire il rapporto tra il numero di topi/gabbia e la superficie del pavimento della gabbia

(Animali in attesa e durante gli esperimenti)

Le linee rappresentano i pesi medi e corrispondono alla linea EU-EU del diagramma 1.




Diagramma 9

Indicazioni per stabilire il rapporto tra il numero di ratti/gabbia e la superficie del pavimento della gabbia

(Animali in attesa e durante gli esperimenti)

Le linee rappresentano i pesi medi e corrispondono alla linea EU-EU del diagramma 2.




Diagramma 10

Orientamento per stabilire il rapporto tra il numero di criceti/gabbia e la superficie del pavimento della gabbia

(Animali in attesa e durante gli esperimenti)

Le linee rappresentano i pesi medi e corrispondono alla linea EU-EU del diagramma 3.




Diagramma 11

Orientamento per stabilire il rapporto tra il numero di porcellini d'India/gabbia e la superficie del pavimento della gabbia (Animali in attesa e durante gli esperimenti)

Le linee rappresentano i pesi medi e corrispondono alla linea EU-EU del diagramma 4.





Diagramma 12

Orientamento per stabilire il rapporto tra il numero di conigli/gabbia e la superficie del pavimento della gabbia

(Animali in attesa e durante gli esperimenti)

Le linee rappresentano i pesi medi e corrispondono alla linea EU-EU del diagramma 5.



Tavole statistiche e note esplicative sulla maniera di completarle in virtù delle disposizioni degli articoli 27 e 28 della Convenzione

Introduzione

In virtù degli articoli 27 e 28 della Convenzione, ogni Parte raccoglie dati statistici riguardanti alcuni aspetti degli esperimenti trattati nella Convenzione, e comunica tali informazioni al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che le pubblica.

Ogni Parte è libera di scegliere il metodo di raccolta dei dati e naturalmente anche di effettuare rilevamenti statistici complementari per esigenze nazionali. Al fine di facilitare il compito del Segretario Generale, bisogna tuttavia che i dati comunicatigli siano comparabili e che corrispondano alle tavole allegate. I dati sono raccolti per anno civile.

Indicazioni generali

Gli animali da contare sono quelli destinati ad essere utilizzati con metodi che possono causar loro danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia (vedi art. 1.2.c della Convenzione). Il conteggio avviene quando gli animali sono utilizzati in un esperimento. Ogni animale è contato una sola volta per tavola. Gli animali non sottoposti ad esperimenti del tipo definito all'articolo 1.2.c vanno esclusi dal conteggio per rilevamenti statistici ai sensi della presente Convenzione.

In ragione della natura stessa della ricerca biologica, è inevitabile che vi siano casi in cui è difficile determinare in quale colonna si debba iscrivere un animale utilizzato in un esperimento. Non esistono buoni o cattivi mezzi per risolvere il problema; è una questione di scelta personale. Fatte salve le direttive che le autorità competenti possono emanare, spetta allo scienziato scegliere la rubrica d'iscrizione più appropriata.

È tuttavia essenziale controllare che nessun animale figuri due volte nella stessa tavola.

Tavola 1

Numero e specie di animali utilizzati in esperimenti

In questa tavola è menzionato il numero totale d'animali utilizzati in esperimenti; il totale è suddiviso per tipi o classi d'animali.

*Tavola 2***Numero di animali utilizzati in esperimenti a fini selezionati**

Questa tavola mostra il numero di animali utilizzati nei seguenti campi principali: ricerca fondamentale, sviluppo di nuovi prodotti, esami di innocuità, diagnosi di malattie, insegnamento e formazione. Nella colonna 1 il termine «medici» include anche la medicina veterinaria.

*Tavola 3***Numero di animali utilizzati in esperimenti miranti alla protezione dell'uomo, dell'animale e del loro ambiente, e svolti mediante esami di tossicologia o altri esami d'innocuità**

Questa tavola presenta più dettagliatamente gli esperimenti effettuati per la protezione generale dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente, esclusi i fini medici. La colonna 6 include le radiazioni nocive.

*Tavola 4***Numero di animali utilizzati per esperimenti incentrati su malattie o disturbi**

Questa tavola indica il numero di animali utilizzati a fini medici, compresa la medicina veterinaria, con speciale riferimento a tre campi di malattie umane che preoccupano particolarmente l'opinione pubblica.

*Tavola 5***Numero di animali utilizzati in esperimenti richiesti per legge**

La colonna «Solo Parte interessata» va compilata unicamente quando l'esperimento è richiesto dalla legislazione della Parte nel quale l'esperimento è effettuato, compresi gli obblighi internazionali ai quali questa Parte è soggetta (p. es. in quanto Parte nella Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea⁶ o in quanto Stato membro delle Comunità europee).

La colonna «Solo altre Parti» va riempita se l'esperimento è destinato in particolare a soddisfare le esigenze di altri Stati, comprese le esigenze commerciali e di convenzioni, alle quali la Parte non appartiene.

La rubrica «Entrambi i gruppi» va utilizzata quando l'esperimento è destinato a soddisfare le esigenze dei due gruppi: in tal caso vanno lasciate in bianco le altre due colonne.

⁶ RS 0.812.21

Tavola 1

Numero e specie di animali utilizzati in esperimenti nel ... (anno) e in ... (Parte)

Topi (<i>Mus musculus</i>)
Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)
Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)
Altri roditori (<i>altri Rodentia</i>)
Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)
Scimmie antropoidi (<i>Hominoidea</i>)
Altre scimmie (<i>Cercopithecoidea e Ceboidea</i>)
Proscimmie (<i>Prosimia</i>)
Cani (<i>Canis Familiaris</i>)
Gatti (<i>Felis Catus</i>)
Altri carnivori (<i>andere Carnivora</i>)
Cavalli, asini ed incroci (<i>Equidae</i>)
Suini (<i>Sus</i>)
Caprini e ovini (<i>Capra e Ovis</i>)
Bovini (<i>Bos</i>)
Altri mammiferi (<i>altri Mammalia</i>)
Uccelli (<i>Aves</i>)
Rettili (<i>Reptilia</i>)
Anfibi (<i>Amphibia</i>)
Pesci (<i>Pisces</i>)
Totale

*Tavola 2***Numero di animali utilizzati in esperimenti a fini Selezionati nel ... (anno) e in ... (Parte)**

	Tutte le specie	Specie selezionate		
		Roditori e conigli	Cani e gatti	Primati
1	Studi biologici (tipo medico incluso) di natura fondamentale			
2	Scoperta, sviluppo e controllo di qualità (compresi gli esami di innocuità) dei prodotti o degli apparecchi in medicina umana e veterinaria			
3	Diagnosi delle malattie			
4	Protezione dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente con esami di tossicologia o altri esami s'innocuità			
5	Insegnamento e formazione			

Tavola 3

Numero di animali utilizzati in esperimenti miranti alla protezione dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente, e svolti mediante esami di tossicologia o altri esami d'innocuità nel ... (anno) e in ... (Parte)

Classificazione dettagliata del punto 4 della tavola 2	Tutte le specie	Specie selezionate		
		Roditori e conigli	Cani e gatti	Primates
1 Sostanze d'uso o destinate ad uso principalmente agricolo				
2 Sostanze d'uso o destinate ad uso principalmente industriale				
3 Sostanze d'uso o destinate ad uso principalmente domestico				
4 Sostanze d'uso o destinate ad uso principalmente cosmetico o di igiene del corpo				
5 Sostanze usate o destinate ad essere usate come additivi alimentari per il consumo dell'uomo				
6 Rischi potenziali reali di contaminati nell'ambiente generale				

Tavola 4

Numero di animali utilizzati in esperimenti incentrati su malattie o disturbi nel ... (anno) e in ... (Parte)

	Tutte le specie	Specie selezionate		
		Roditori e conigli	Cani e gatti	Primati
1 Cancro (esclusi gli esami di rischi cancerogeni)				
2 Malattie cardiovascolari				
3 Disturbi nervosi e mentali				
4 Altre malattie umane e animali				

Nota: Quando un esperimento verte sul cancro in tutte le rubriche, dalla 2 alla 4, va applicata di preferenza la classificazione cancro.

Tavola 5

Numero di animali utilizzati in esperimenti richiesti dalla legge nel ... (anno) e in ... (Parte)

	Tutte le specie	Specie selezionate		
		Roditori e conigli	Cani e gatti	Primati
Solo Parte interessata				
Solo altre Parti				
Entrambi i gruppi				

Campo d'applicazione 2 ottobre 2014⁷

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Belgio	20 dicembre	1991	1° luglio	1992
Bulgaria	20 luglio	2004	1° febbraio	2005
Ceca, Repubblica*	20 marzo	2003	1° ottobre	2003
Cipro	9 dicembre	1993	1° luglio	1994
Danimarca*	8 settembre	2000	1° aprile	2001
Finlandia	14 giugno	1990	1° gennaio	1991
Francia*	5 giugno	2000	1° dicembre	2000
Germania*	19 aprile	1991	1° novembre	1991
Grecia	27 maggio	1992	1° dicembre	1992
Lettonia*	5 ottobre	2010	1° maggio	2011
Lituania	14 giugno	2007	1° gennaio	2008
Macedonia del Nord*	22 gennaio	2004	1° agosto	2004
Norvegia	9 luglio	1986	1° gennaio	1991
Paesi Bassi* ^a	21 gennaio	1997	1° agosto	1997
Regno Unito*	17 dicembre	1999	1° luglio	2000
Romania	16 novembre	2006	1° giugno	2007
Serbia	2 dicembre	2010	1° luglio	2011
Slovenia*	15 dicembre	2006	1° luglio	2007
Spagna	12 settembre	1989	1° gennaio	1991
Svezia	15 settembre	1988	1° gennaio	1991
Svizzera	3 novembre	1993	1° giugno	1994
Unione europea*	30 aprile	1998	1° novembre	1998
Ungheria	18 febbraio	2021	1° settembre	2021

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int>, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Al Regno in Europa.

⁷ RU 1994 930; 2004 5001; 2010 3255; 2013 1241; 2024 542.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

